

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1975

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ROBUSTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1995

Norme per il riordino dell'UNIRE ed il rilancio
del settore dell'ippica

ONOREVOLI SENATORI. - La presente legge intende riordinare il settore dell'ippica, cioè dell'allevamento e delle corse dei cavalli e della raccolta del gioco che ruota attorno ad essi.

Premesse e profili generali per la riforma del settore

Settori trainanti dell'ippica sono le corse al trotto e al galoppo, settore collegato ad essi è quello del cavallo mezzosangue utilizzato nelle corse.

Attorno alle corse gravita un volume di scommesse che nel 1993 è stato di circa 4.000 miliardi. Il volume delle scommesse, in costante aumento negli ultimi anni, è ormai superiore al volume complessivo del gioco del Totocalcio. Ciò dimostra un progressivo e costante interesse per il gioco, le scommesse e le lotterie sulle corse dei cavalli. Ciò dimostra che sono le corse dei cavalli, al trotto o galoppo, in piano o in siepi che attirano il gioco. Le corse dei cavalli, e quindi i cavalli da corsa, sono il perno cui ruota attorno il colossale *business* delle scommesse.

Ecco perchè non si può prescindere, per una nuova organizzazione del settore ippico, da quelle che sono le fasi che portano al prodotto ultimo venduto: la scommessa ippica.

La crisi del settore è iniziata con la chiusura di tutte le grandi scuderie di un tempo e di numerose scuderie medie e piccole dovuta non solo agli alti costi di gestione, ma al fatto che i montepremi non hanno avuto gli incrementi dovuti. A seguire viene la crisi dell'allevamento. Anche qui allevamenti chiusi, parchi fattrici e stalloni deteriorati per qualità e quantità. I proprietari e gli allevatori sono gli unici soggetti che non possono pianificare i propri investimenti.

Come in qualsiasi settore sportivo ci deve essere chi vince e chi perde, nell'ippica chi alleva o è proprietario di cavalli perde comunque. Crisi occupazionale che investe tutti i settori dell'ippica. Quindi corse meno attraenti, meno pubblico negli ippodromi e un volume complessivo del gioco che aumenta nonostante tutto perchè grande è la richiesta generale di gioco.

Nonostante la grande richiesta di gioco, l'ippica è in crisi per due ordini di motivi: il primo è che dell'enorme giro di danaro che raccolgono le scommesse solo una piccola parte viene girata al settore ippico; il secondo motivo è l'ingente costo dell'Ente UNIRE, unione nazionale incremento razze equine che gestisce la globalità del settore ippico e dei contratti che esso stipula coi gestori delle scommesse il più delle volte non improntati a criteri di economicità e di ricerca di reddito. Attualmente tutto quanto è di interesse ippico è infatti gestito, direttamente o per mezzo di altri enti subordinati, dall'UNIRE.

L'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine - UNIRE

Secondo i dati della Corte dei conti, al cui controllo l'UNIRE è sottoposto, il volume delle scommesse per il 1993 è stato di lire 4.014 miliardi, di questi l'UNIRE ha prelevato 964 miliardi lordi, che, al netto delle imposte, diventano 675 miliardi; il costo di gestione delle scommesse, sotto la voce erogazione ai delegati, è stato di lire 320 miliardi. Quest'ultima è la voce dove si possono nascondere sia l'eventuale clientelismo che la cattiva gestione. I costi di gestione delle scommesse pari a circa il 30 per cento sono infatti davvero molto elevati.

Sotto la voce uscite «Per finalità istituzionali» troviamo la cifra che in termini reali ritorna all'ippica di lire 347 miliardi, di questi poco più di 315 come premi al traguardo e poco più di 32 come provvidenze all'allevamento. La divisione ulteriore per settori vede 182 miliardi stanziati per le corse del trotto, 120 miliardi stanziati per il galoppo piano e ostacoli, oltre 5 miliardi per le corse dei mezzosangue e oltre 8 per i premi speciali per le corse Tris e Totip, coppe, trofei e premi agli allevatori della Federazione italiana sport equestre (FISE).

La struttura generale e di amministrazione dell'UNIRE costa invece 37,5 miliardi, agli enti tecnici, Ente nazionale per le corse al trotto (ENCAT), Jockey club italiano, Società degli steeple chases d'Italia, ente nazionale del cavallo italiano (ENCI), vengono trasferiti 15 miliardi circa.

Le scommesse e il gioco sulle corse dei cavalli

All'UNIRE è anche attribuito il monopolio dell'esercizio di totalizzatori e scommesse a libro per le corse. L'Ente può delegare mediante concessione anche operatori esterni. Le scommesse, che come detto, danno un volume di 4.000 miliardi l'anno possono effettuarsi presso gli ippodromi o presso le sale corse o agenzie ippiche. Si può scommettere negli ippodromi al totalizzatore con quota che varia in base al volume di gioco su ogni singolo cavallo o a libro, cioè ai picchetti presenti negli ippodromi e a quota determinata.

Presso la gran parte delle agenzie ippiche, circa 400, le scommesse avvengono con «riferimento» al totalizzatore, con massimali prestabiliti. Presso un numero minore di agenzie, circa 30, si gioca a «riversamento» per mezzo del totalizzatore interurbano.

Altro tipo di scommesse sono quelle sulla Tris (si gioca per i primi tre cavalli arrivati), che ha punti di vendita diversi da quelli delle scommesse tradizionali (vin-

Una volta tanto, non sono previste nella presente proposta, norme di copertura finanziaria, in quanto, ed è bene ribadirlo, il

cente, piazzato, accoppiata, duplice) perchè si può giocare, oltrechè nelle agenzie, anche nei bar. Nei bar, normalmente negli stessi punti di vendita del Totocalcio, si gioca il Totip (si gioca su schedina in cui gruppi di cavalli sono contraddistinti dai segni 1, X, 2) che premia gli 11 e i 12.

Proposte per la riforma del settore ippico

Riteniamo che non avendo mai l'ippica chiesto alcun contributo allo Stato, avendo invece sempre il settore versato ingenti somme come imposte direttamente e indirettamente, questo sia un settore sostanzialmente sano. Un nuovo impulso è possibile se l'Ente pubblico che attualmente gestisce l'ippica - l'UNIRE - fosse riformato e il governo degli enti tecnici fosse affidato ai privati.

Enormi sono le possibilità di ampliamento delle entrate del settore ippica: dall'ampliamento delle reti di vendita delle scommesse, all'ampliamento dei punti vendita della Tris e del Totip, alla creazione di nuovi giochi, alla istituzione di una lotteria istantanea, alla ottimizzazione delle entrate delle lotterie di Agnano e Merano. Oltre all'ampliamento delle entrate molto si deve fare per contenere le uscite o meglio le retribuzioni che vengono date ad esempio ai gestori della Tris e del Totip.

Il presente disegno di legge prevede specifiche norme di tutela dello scommettitore, per cui quest'ultimo deve essere considerato come un soggetto che ha la reale possibilità di vincita sulla propria giocata in base al rischio effettivamente corso.

È chiaro che un accoglimento e una pronta approvazione del presente disegno di legge porterebbe un generale beneficio oltrechè al settore delle corse e a tutti gli operatori onesti anche al mondo del cavallo da equitazione, del cavallo da sella e al mondo agricolo che gravita indirettamente attorno al mondo ippico.

settore ippico e le norme di riorganizzazione dello stesso non costano nulla allo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La presente legge ordina il settore dell'allevamento dei cavalli da corsa, delle corse dei cavalli e dei giochi, delle scommesse, dei concorsi pronostici e delle lotterie ad esse collegate.

2. Qualsiasi competizione o scommessa deve avere come fine ultimo il miglioramento della razza del cavallo e delle sue prestazioni agonistiche attraverso selezioni agonistiche e genetiche naturali della razza.

Art. 2.

(Compiti dell'UNIRE)

1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), ente con personalità giuridica pubblica, ha il compito di:

a) promuovere l'immagine dell'ippica e del cavallo da corsa direttamente o tramite strutture o società all'uopo costituite;

b) gestire, direttamente o delegando l'esercizio stesso a persone fisiche o giuridiche, totalizzatori e scommesse a libro e tutte le altre forme di giochi, concorsi, lotterie e scommesse sulle corse dei cavalli, negli ippodromi e fuori di essi;

c) redigere il calendario delle manifestazioni ippiche, previa consultazione delle società delegate di cui all'articolo 7, dei titolari degli ippodromi indicati quali sede di manifestazione, dei delegati all'accettazione delle scommesse e del Comitato di cui all'articolo 4, comma 1;

d) distribuire premi al traguardo per proprietari e allevatori tra i primi cavalli arrivati, anche delegandone il compito direttamente alle società di corse. I percettori dei premi al traguardo devono essere stabiliti in base al numero dei partecipanti alla

competizione. È vietata qualsiasi forma di provvidenza che non sia determinata in base all'effettivo risultato agonistico del cavallo e ad esso proporzionata;

e) disporre ulteriori premi aggiuntivi sulla base dei criteri di cui alla lettera d) per i cavalli nati ed allevati in Italia;

f) vigilare sulle società delegate, con interventi e controlli, perchè le stesse, in coordinamento tra loro, svolgano, in armonia con le direttive e le disposizioni emanate, i compiti loro demandati.

Art. 3.

(Organi dell'UNIRE)

1. Sono organi dell'UNIRE: l'amministratore, il comitato consultivo, il collegio dei revisori dei conti.

2. I componenti degli organi dell'Ente, tranne quelli del comitato consultivo, non possono per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel settore ippico.

3. I soggetti componenti gli organi dell'UNIRE durano in carica quattro anni ed il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.

Art. 4.

(L'amministratore)

1. L'amministratore ha la rappresentanza legale dell'ente ed è nominato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di intesa con il comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, sentite le categorie ippiche maggiormente rappresentative e deve essere persona di riconosciuta competenza settoriale.

2. L'amministratore ha il compito di gestire le funzioni dell'UNIRE di cui all'articolo 2 d'intesa con il comitato consultivo di cui all'articolo 5.

3. Il Ministro delle risorse agricole, d'intesa con il comitato di cui al comma 1, può comunque disporre la revoca dell'amministratore a mezzo di provvedimento motivato.

Art. 5.

(Il comitato consultivo)

1. Il comitato consultivo è costituito dall'amministratore dell'UNIRE che lo presiede, dagli amministratori delegati delle società di cui all'articolo 7, da due rappresentanti designati dalle categorie ippiche maggiormente rappresentative e da un rappresentante designato dalle associazioni di scommettitori maggiormente rappresentative.

2. Il comitato consultivo esprime pareri ed avanza proposte sulle attività dell'ente.

Art. 6.

(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi, iscritti o in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati:

a) uno dal Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati amministrativi o contabili o gli avvocati dello Stato, con funzioni di Presidente;

b) due dal Ministro del tesoro;

c) uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

d) uno dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. I membri di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, possono essere nominati anche fra estranei alla pubblica amministrazione e, se dipendenti pubblici, devono rivestire la qualifica di dirigente generale ed essere collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

3. Sono nominati anche due componenti supplenti designati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

4. Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle scritture contabili.

5. Il collegio dei revisori riferisce all'amministratore i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili il collegio riferisce direttamente al Ministro.

Art. 7.

(Privatizzazione degli enti tecnici)

1. Le funzioni già esercitate dagli enti tecnici dell'ippica, il *Jockey club* italiano (JCI), l'Ente nazionale per le corse al trotto (EN-CAT), l'Ente nazionale per il cavallo italiano (ENCI) e la Società degli *steeple chases* d'Italia, sono delegate dall'UNIRE a società di servizi appositamente costituite con la forma giuridica prevista dagli articoli 2325 e seguenti del codice civile, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il capitale delle società di cui al comma 1 è sottoscritto in ragione del 30 per cento dell'UNIRE, del 30 per cento dei proprietari ed allevatori, mentre il restante 40 per cento è riservato alle associazioni ippiche e di scommettitori maggiormente rappresentative.

3. Il capitale, i beni, le strutture e il personale degli enti tecnici soppressi confluiscono nelle società di cui al comma 1.

Art. 8.

(Finalità e compiti delle società delegate UNIRE)

1. Le società costituite ai sensi dell'articolo 7 hanno i seguenti compiti:

a) provvedono alla stesura dei regolamenti e dei disciplinari di corsa, vigilando sulla corretta applicazione degli stessi;

b) curano la tenuta dei libri genealogici (*stud-book*), registrano i passaggi di proprietà dei cavalli, concedono i colori ai proprietari, rilasciano le patenti per i professionisti e dilettanti del settore ippico impegnati in competizioni agonistiche;

c) promuovono lo sviluppo dell'allevamento ed il miglioramento del purosangue da galoppo e di quello da ostacoli, del cavallo da trotto;

d) incentivano, disciplinano e controllano le corse;

e) favoriscono la formazione e la qualificazione professionale dei lavoratori del settore, nonché l'apprendimento delle nozioni tecniche e pratiche per la diffusione della pratica equestre, specialmente tra i giovani;

f) gestiscono qualsiasi altra funzione di natura tecnica delegata loro dall'UNIRE.

Art. 9.

(Esercizio delle scommesse e tutela dello scommettitore)

1. I soggetti delegati dall'UNIRE all'esercizio delle scommesse sono le società di corse, le agenzie e gli altri soggetti espressamente delegati mediante contratto dall'UNIRE.

2. I soggetti delegati all'esercizio delle scommesse non possono accettare le giocate di minori di diciotto anni.

3. I regolamenti e disciplinari adottati dall'UNIRE relativi alle scommesse si ispirano al principio della tutela dello scommettitore.

4. Se una corsa è annullata definitivamente, tutte le giocate di quella corsa devono essere rimborsate. Tutte le giocate relative alla previsione relativa a più corse sono conteggiate senza tenere conto del risultato della corsa annullata. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di ritiro dalla corsa di un cavallo.

5. Per agenzie ippiche si intendono le società o strutture delegate dall'UNIRE alla raccolta delle scommesse. Possono operare nell'ambito degli ippodromi o fuori di essi.

6. Per società di corse si intendono i soggetti che possiedono o gestiscono gli ippodromi autorizzati dall'UNIRE e possono esercitare su delega le scommesse al totalizzatore o a libro nell'ambito dell'ippodromo.

7. Le società di corse sono tenute a cedere il segnale televisivo delle corse in programmazione alla società autorizzata dall'UNIRE alla trasmissione dello stesso sul territorio nazionale. La società che gestisce il segnale è tenuta a trasmetterlo in diretta ai soggetti delegati alla raccolta delle scommesse.

Art. 10.

(Scommessa Tris e concorso Totip)

1. L'UNIRE gestisce direttamente o delega ad altra società la scommessa «Tris», relativa ai cavalli classificati ai primi tre posti, che avviene attraverso la totalizzazione nazionale delle giocate.

2. Per avviare l'ampliamento dei punti di raccolta della scommessa «Tris» l'UNIRE può delegare una o più società che si assumono l'impegno di provvedere a tutte le operazioni ed oneri relativi al coordinamento dell'accettazione della raccolta del gioco.

3. L'UNIRE gestisce direttamente o delega ad altra società il concorso «Totip.»

Art. 11.

(Gioco per telefono e per corrispondenza)

1. È consentito il gioco per telefono e per corrispondenza. A tal fine l'UNIRE predispone l'attuazione di un servizio di conto corrente per l'utente dove sia previsto che la somma minima per l'apertura del conto corrente sia pari a 50 volte la giocata minima e la somma massima pari a 500 volte la giocata minima.

Art. 12.

(Lotterie di Merano e Agnano)

1. Gli utili derivanti dalle lotterie nazionali di Merano e Agnano abbinati rispetti-

vamente alle corse Gran premio di Merano e Gran premio di Agnano sono devoluti per un quarto agli ippodromi in cui ciascuna corsa viene disputata e per un quarto alla UNIRE, la rimanente quota è versata in conto entrata del bilancio dello Stato.

2. Il Ministero delle finanze su indicazione dell'UNIRE istituisce una nuova lotteria nazionale ad estrazione istantanea legato ad uno o più eventi ippici o comunque al mondo del cavallo da corsa. Il regolamento viene adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.